

Un quesito su demolizione di opere abusive all'interno dei parchi

Domanda: Molte Amministrazioni comunali sostengono nei parchi nazionali e regionali, il potere attribuito ai dirigenti dei Comuni in materia di demolizioni di immobili abusivi venga sostanzialmente “riversato” sul legale rappresentante dell'Ente Parco, il quale esercita in via esclusiva i loro stessi poteri inibitori e demolitori. Deve ritenersi corretta tale interpretazione?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Al quesito proposto, di sicuro interesse generale, deve darsi a nostro avviso risposta negativa.

Invero, dalla lettura combinata degli artt. 29 L. 394/91, 2 comma 1 L.426/98, 27 e 31 DPR 380/01 emerge come, se è indubbio che all'Ente Parco, per tramite dei servizi all'uopo preposti, in materia di abusi edilizi, facciano capo compiti di vigilanza sia preventiva che, del caso, repressiva, potendo l'Ente, secondo le procedure delineate dai commi 2, 3 e 4 dell'art.27 del TU sull'edilizia, ordinare l'immediata sospensione dei lavori e la riduzione dei luoghi nel loro pristino stato, come ha ben ribadito il Legislatore del 1998, anche nelle aree vincolate, le Amministrazioni comunali, nelle persone del Sindaco e del Dirigente del competente ufficio comunale, conservano a tutti gli effetti un potere/dovere autonomo di esercitare la vigilanza, sia in funzione preventiva che repressiva. Potere di vigilanza che risulta essere evidentemente indipendente sia da quello facente capo all'Ente Parco che agli organi di polizia giudiziaria.

Le norme, sul punto, sono chiarissime e non si prestano, per gli effetti, a difformi interpretazioni.

Se quindi non vi è dubbio che all'Ente Parco, in materia di abusivismo edilizio, facciano capo autonomi poteri inibitori e demolitori, non può certamente escludersi il potere/dovere del Comune di esercitare in via autonoma tali funzioni, visti anche i diversi parametri in base ai quali sia la vigilanza che la repressione vengono in concreto effettuati. A maggior ragione nel caso in cui, come sovente accade nella pratica, sia stato il Comune stesso ad aver provveduto sia all'accertamento dell'abuso che all'emanazione dei conseguenti atti, dopo adeguata istruttoria. A tale tesi, né potrebbe essere diversamente, accede la più consolidata giurisprudenza amministrativa che, in tempi assai recenti (cfr. da ultimo CdS, 6 agosto 2013 n.4105) ha riferito che, per quanto concerne le poste in essere all'interno del Parco in difformità dal Piano, dal regolamento o dal nulla osta, “i poteri ex art. 29 della legge n. 394/1991 affidati all'Organismo di gestione (Ente Parco) dell'area naturale protetta, sono concorrenti rispetto a quelli attribuiti al Comune in materia urbanistico/edilizia”.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 4 novembre 2013